



**UNIVERSITÀ
DI PARMA**

IL RETTORE

Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398;

Vista la Legge 3 luglio 1998, n. 210 ed in particolare l'art. 4;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 2, comma 2, lettere f) e h), l'articolo 5, comma 5, l'articolo 18, comma 5, e l'articolo 19;

Richiamato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e in particolare gli obiettivi specifici della Missione 4, Riforma 1.4, relativa alla «Riforma dei dottorati»;

Visto il Decreto Ministeriale del 14 dicembre 2021, n. 226 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati” pubblicato in G.U. il 29 dicembre 2021;

Preso atto che la proposta di adeguamento del Regolamento dei Corsi per il Conseguimento del Dottorato di Ricerca è stato frutto di condivisione con i coordinatori dei corsi e il delegato del Rettore per i dottorati di ricerca, oltre che con gli uffici amministrativi deputati;

Considerato, altresì, che a seguito di approfondimenti si è reso necessario richiedere al MUR alcuni chiarimenti sull'interpretazione di alcune disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale;

Preso atto che secondo quanto previsto dall'art. 17 comma 3 del suddetto Decreto Ministeriale 3, le Università dovranno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.M., sopracitato adeguare i propri regolamenti;

Preso atto della deliberazione SA/22-02-2022/17 assunta dal Senato Accademico nella seduta del 22 febbraio 2022 e la deliberazione CDA/25-02-2022/48 assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 febbraio 2022 con cui è stato approvato il Regolamento dei corsi per il conseguimento del Dottorato di Ricerca in attuazione al D.M. n. 226 del 14 dicembre 2021 e con cui è stato dato mandato al Rettore, all'esito dei chiarimenti forniti dal Ministero, di provvedere successivamente, con proprio Decreto, all'adeguamento, ove necessario, del Regolamento;

Preso atto del Decreto Rettorale 417 del 11 marzo 2022 con cui è stato emanato il Regolamento dei corsi per il conseguimento del Dottorato di Ricerca, in attuazione al D.M. n. 226 del 14 dicembre 2021;

Preso atto del Decreto Ministeriale n. 301 del 22 marzo 2022 con cui sono state approvate le linee guida per l'accreditamento di corsi di dottorato ai sensi dell'art. 4 comma 3, del Regolamento di cui al DM 14 dicembre 2021, n. 226;

Preso atto della nota ministeriale n. 11978 del 26 aprile 2022 avente per oggetto “Procedura informatizzata per l'accreditamento dei corsi di dottorato - XXXVIII ciclo” e dei chiarimenti pubblicati all'interno della procedura informatizzata che escludono un coinvolgimento dei Nuclei di Valutazione Interni di Ateneo nel processo di accreditamento dei corsi di Dottorato;



Preso atto dell'opportunità di richiedere alle strutture didattiche e di ricerca di riferimento di valutare la compatibilità e la coerenza del progetto di ricerca dei ricercatori, dei borsisti e degli assegnisti con i corsi di dottorato a cui risultano iscritti;

ritenuto pertanto opportuno portare le modifiche, in relazione a quanto sopra esposto, all'articolo 1 comma 4, all'articolo 2 comma 1 e 2 e all'articolo 6 comma 7

decreta

- 1) è modificato il Regolamento dei corsi per il conseguimento del Dottorato di Ricerca, in attuazione al D.M. n. 226 del 14 dicembre 2021, allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante;

Testo Regolamento attuale	Testo modificato
<p>Art. 1 comma 4 I corsi di dottorato di ricerca, su proposta dei Consigli di Dipartimento o, delle eventuali strutture di raccordo, previa verifica da parte del Nucleo di valutazione della sussistenza dei requisiti previsti per l'accreditamento, sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione assunto il parere del Senato Accademico</p>	<p>Art. 1 comma 4 I corsi di dottorato di ricerca, su proposta dei Consigli di Dipartimento o, delle eventuali strutture di raccordo, sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione assunto il parere del Senato Accademico</p>
<p>Art. 2</p> <p>1) Il Nucleo di Valutazione interno valuta i requisiti di idoneità al momento della istituzione dei corsi di dottorato, nonché all'inizio di ogni anno accademico per verificarne il permanere. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico, assumerà le opportune determinazioni di attivazione o disattivazione.</p> <p>2) I requisiti di idoneità, accertati dal Nucleo Interno di Valutazione, sono:</p> <p>a) la presenza di un Collegio dei Docenti costituito da un numero minimo di 12 componenti, appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso, tenendo conto ove possibile dell'equilibrio di genere.</p> <p>Il Collegio è costituito, per almeno la metà dei componenti, da Professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da Ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei Professori. In ogni caso, i ricercatori appartenenti al Collegio di dottorato devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base</p>	<p>Art. 2</p> <p>1) Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico, assumerà le opportune determinazioni di attivazione o disattivazione.</p> <p>2) I requisiti di idoneità sono:</p> <p>a) la presenza di un Collegio dei Docenti costituito da un numero minimo di 12 componenti, appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso, tenendo conto ove possibile dell'equilibrio di genere.</p> <p>Il Collegio è costituito, per almeno la metà dei componenti, da Professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da Ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei Professori. In ogni caso, i ricercatori appartenenti al Collegio di dottorato devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base</p>



dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia e i professori di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza.

I componenti dei collegi appartenenti a università o enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia.

Il Coordinatore del dottorato deve essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia.

Possono altresì far parte del Collegio di dottorato, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato.

La composizione del Collegio, per i dottorati in convenzione o in consorzio, nel rispetto dei requisiti di cui sopra, è definita esplicitamente nell'atto convenzionale;

b) la previsione di borse di dottorato, o altre forme di finanziamento considerate equivalenti, tali da consentire per il ciclo di dottorato la presenza di un numero medio di almeno 4 borse di studio per corso di dottorato attivato, escludendo dal computo le borse assegnate ai dottorati attivati in convenzione o consorzio, fermo restando che per il singolo corso di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a tre.

Nel caso di dottorati attivati in convenzione o consorzio, ciascun ente finanzia almeno due borse di studio; ove i soggetti siano superiori a due, la sede amministrativa del corso finanzia almeno due borse e ciascun altro soggetto ne finanzia almeno una.

Nel caso di dottorati di interesse nazionale dovranno essere attivati mediante la stipula di una convenzione o la costituzione di un consorzio tra una Università e almeno quattro soggetti di cui all'articolo 3, comma 2 del D.M. 226/2021 per realizzare percorsi formativi di elevata

dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia e i professori di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza.

I componenti dei collegi appartenenti a università o enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia.

Il Coordinatore del dottorato deve essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia.

Possono altresì far parte del Collegio di dottorato, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato.

La composizione del Collegio, per i dottorati in convenzione o in consorzio, nel rispetto dei requisiti di cui sopra, è definita esplicitamente nell'atto convenzionale;

b) la previsione di borse di dottorato, o altre forme di finanziamento considerate equivalenti, tali da consentire per il ciclo di dottorato la presenza di un numero medio di almeno 4 borse di studio per corso di dottorato attivato, escludendo dal computo le borse assegnate ai dottorati attivati in convenzione o consorzio, fermo restando che per il singolo corso di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a tre.

Nel caso di dottorati attivati in convenzione o consorzio, ciascun ente finanzia almeno due borse di studio; ove i soggetti siano superiori a due, la sede amministrativa del corso finanzia almeno due borse e ciascun altro soggetto ne finanzia almeno una.

Nel caso di dottorati di interesse nazionale dovranno essere attivati mediante la stipula di una convenzione o la costituzione di un consorzio tra una Università e almeno quattro soggetti di cui all'articolo 3, comma 2 del D.M. 226/2021 per realizzare percorsi formativi di elevata



<p>qualificazione e consentire l'accesso a infrastrutture di ricerca idonee alla realizzazione dei progetti di ricerca dei dottorandi, prevedendo per ciascun ciclo di dottorato, almeno trenta borse di studio.</p> <p>c) la previsione di eventuali posti di dottorato senza borsa di studio nel limite di un posto ogni tre con borsa per singolo corso di dottorato. I competenti Organi Accademici possono deliberare in merito alla non attivazione dei posti senza borsa;</p> <p>d) la disponibilità di specifiche strutture operative e scientifiche per il corso e per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi;</p> <p>e) la disponibilità da parte del Dipartimento proponente di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico riferimento al sostegno della ricerca nel cui ambito si esplica l'attività dei dottorandi, ivi compreso il budget obbligatorio per l'attività di ricerca;</p> <p>f) la possibilità di collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative;</p> <p>g) la previsione di attività, anche in comune a più dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico ed informatico, nonché, nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e delle proprietà intellettuali;</p> <p>h) la previsione di percorsi formativi orientati all'esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso Università, Enti pubblici o soggetti privati;</p> <p>i) un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR.</p>	<p>qualificazione e consentire l'accesso a infrastrutture di ricerca idonee alla realizzazione dei progetti di ricerca dei dottorandi, prevedendo per ciascun ciclo di dottorato, almeno trenta borse di studio.</p> <p>c) la previsione di eventuali posti di dottorato senza borsa di studio nel limite di un posto ogni tre con borsa per singolo corso di dottorato. I competenti Organi Accademici possono deliberare in merito alla non attivazione dei posti senza borsa;</p> <p>d) la disponibilità di specifiche strutture operative e scientifiche per il corso e per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi;</p> <p>e) la disponibilità da parte del Dipartimento proponente di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico riferimento al sostegno della ricerca nel cui ambito si esplica l'attività dei dottorandi, ivi compreso il budget obbligatorio per l'attività di ricerca;</p> <p>f) la possibilità di collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative;</p> <p>g) la previsione di attività, anche in comune a più dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico ed informatico, nonché, nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e delle proprietà intellettuali;</p> <p>h) la previsione di percorsi formativi orientati all'esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso Università, Enti pubblici o soggetti privati;</p> <p>i) un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR.</p>
<p>Art. 6 comma 7 Gli iscritti al corso di Dottorato di Ricerca che siano titolari di un posto di ruolo di</p>	<p>Art. 6 comma 7 Gli iscritti al corso di Dottorato di Ricerca che siano titolari di un posto di ricercatore</p>



UNIVERSITÀ DI PARMA

ricercatore o di una borsa di studio o di assegno di ricerca, possono terminare la formazione previa rinuncia al compenso della borsa di studio per il Dottorato di Ricerca.

o di una borsa di studio o di assegno di ricerca, possono terminare la formazione previa rinuncia al compenso della borsa di studio per il Dottorato di Ricerca, acquisito il parere favorevole del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato e della Struttura che ha bandito il posto di ricercatore, assegnista o borsista.

- 2) di dare mandato alla Uo formazione post laurea di provvedere alla modifica del testo del suddetto Regolamento, che sarà pubblicato sul sito web istituzionale di Ateneo, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Prof. Paolo Andrei

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

U.O.R. - Unità Organizzativa Responsabile	Area Dirigenziale Didattica, Internazionalizzazione e Servizi agli Studenti	Dott.ssa Anna Maria Perta
R.P.A. Responsabile del Procedimento Amministrativo	UO Formazione Post Lauream	Dott.ssa Sonia Rizzoli